

(N. 666)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 18 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto del-

l'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri

ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, numero 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di tratti-

mento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori in soprannumero o riassunti in servizio dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione ».

Art. 2.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.